



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 27/11/2017

Oggetto:	Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 - Variazione n. 5.
----------	---

L'anno **Duemiladiciassette**, addì **ventisette** del mese di **novembre**, alle ore **18.00**, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, prot n. **2030**, in data **22/11/2017**, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. Porcu Mauro	X	
2. Campus Federica	X	
3. Campus Sergio		X
4. Demartis Silvia		X
5. Flore Patrizia		X
6. Flore Stefano		X
7. Monagheddu Vincenzo	X	
8. Oppo Pier Paolo	X	
9. Porcu Monica	X	
10. Sanna Elena	X	
11. Zedde Fabio	X	
TOTALE	7	4

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 06/04/2017, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2017;
- ai sensi dell'art. 175 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio, possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato art. 175, comma 2, del TUEL;

Richiamata la propria deliberazione n. 17 in data 05/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016;

Preso atto che, come evidenziato nel rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016, è stato accertato un avanzo di amministrazione pari a complessive Euro 1.827.443,33, distinto così come segue:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 ⁽⁴⁾	200.254,54
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	
Altri accantonamenti	
Totale parte accantonata (B)	200.254,54
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	55.592,11
Totale parte vincolata (C)	55.592,11
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata a investimenti (D)	87.344,29
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.827.443,33
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Appurato, in particolare, che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato art. 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che, non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

Considerato che dal 1° gennaio 2015 sono entrati in vigore i nuovi principi contabili disciplinati dal D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 28 agosto 2014, n. 126 che si applicano con la medesima decorrenza a tutti gli enti locali che non erano in sperimentazione;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11-09-2017 è stato programmato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo totale di € 90.000,00, di cui € 87.344,29 (parte destinata agli investimenti) ed € 2.655,71 (parte libera disponibile) per i Lavori di riqualificazione di strade, marciapiedi, vie e piazze, arredo urbano - Capitolo 20820201-1 - Importo di € 90.000,00;

Vista la Del. G.R. n. 45/17 del 27.09.2017 con la quale la Regione Sardegna ha approvato l'intesa per l'attribuzione degli spazi finanziari agli enti del proprio territorio, ai sensi del D.L. 20.06.2017, n. 91, così come modificato dalla L. 03.08.2017, n. 123;

Preso atto che con lo stesso atto sono stati assegnati spazi finanziari per investimenti e indebitamento ai Comuni fino a 1000 abitanti, esclusi dai vincoli di finanza pubblica per l'anno 2015, includendo anche il Comune di Tadasuni per l'importo di € 450.000,00 come risulta dall'Allegato 1 alla Del.G.R. n. 45/17 del 27.9.2017;

Considerato che la richiesta degli spazi finanziari è finalizzata all'esecuzione dell'intervento: *"Lavori di completamento del Centro Turistico Comunale e spazi annessi"* dell'importo € 450.000,00 - CUP D99G13000430004, già inserito nella programmazione triennale 2013-2015 - annualità 2013;

Preso atto che l'amministrazione comunale dispone di un progetto definitivo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 26.02.2014, che occorre rimodulare;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31-10-2017 con la quale veniva approvato, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il programma triennale delle opere pubbliche (Schede 1 - 2 - 3), relativo al triennio 2017/2019 e del relativo elenco annuale 2017, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014, nel quale è inserito l'intervento: *"Lavori di completamento del Centro Turistico Comunale e spazi annessi"* dell'importo € 450.000,00 - CUP D99G13000430004;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32, del 27/11/2017, è stato programmato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, al fine di provvedere al finanziamento delle suddette spese per complessivi € 385.500,00, mediante utilizzo di quota parte avanzo libero e disponibile e per € 64.500,00 proveniente dal fondo unico RAS, mediante riduzione di spesa di altri capitoli, per finanziare l'intervento: *"Lavori di completamento del Centro Turistico Comunale e spazi annessi"* dell'importo € 450.000,00 - CUP D99G13000430004;

Considerato che, con l'entrata in vigore della L. n. 243/2012 e, in particolare, del capo IV (in materia di *"Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico"*), il legislatore ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata;

Ritenuto, pertanto, necessario ridurre la spesa per far fronte al rispetto degli obiettivi finanziari ed alle spese di investimento programmate;

Vista la Determinazione Prot. n. 5287 rep. n.157 del 24.05.2017 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità - Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale, con la quale viene liquidata, a favore del Comune di Tadasuni, la somma complessiva di € 14.214,06 per il REIS a vantaggio di famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - annualità 2016 - L.R. n. 18/2016;

Vista la Determinazione prot. n. 6425 rep. n. 260 dell'11.07.2017, della R.A.S. - Assessorato Igiene e Sanità - Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale con la quale viene liquidata, a favore del Comune di Tadasuni, la somma complessiva di € 20.249,06 per il REIS a vantaggio di famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - annualità 2017 - L.R. n. 18/2016;

Vista la nota prot. n. 43093 del 08-11-2017 della R.A.S. - Assessorato ai Lavori Pubblici - Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, con la quale viene resa nota l'assegnazione e relativo impegno di spesa a favore del Comune di Tadasuni per le annualità 2017-2018-2019 della somma complessiva di € 19.592,09 (di cui € 4.592,09 anno 2017, € 7.500,00 anno 2018 ed € 7.500,00 anno 2019) per la realizzazione di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici - D.G.R. n. 33/16 del 04-07-2017;

Vista la richiesta prot. n. 1850 del 25-10-2017 del Servizio Sociale e Tecnico, mediante la quale vengono richieste risorse finanziarie per la manutenzione dei locali del Parco Comunale, per un importo di € 15.000,00;

Vista la richiesta prot. n. 1910 del 08-11-2017 del Servizio Sociale mediante la quale vengono richieste risorse finanziarie per trasferimenti al Comune di Ghilarza per la scuola civica di musica, per un importo di € 369,00;

Viste le spettanze inerenti il riparto del Fondo di Solidarietà comunale anno 2017 e le attribuzioni da federalismo fiscale, nonché i trasferimenti erariali per l'anno 2017;

Dato atto che si rende necessario procedere alla riduzione di alcuni capitoli di spesa per il contenimento del pareggio di bilancio di competenza ed alcuni incrementi di spesa, così come da elenco allegato al presente atto, per parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere alla verifica degli stanziamenti di cassa, a seguito delle predette variazioni e precedenti ed aggiornare gli stessi capitoli;

Dato atto, altresì che, in forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta Comunale;

Atteso che l'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

Precisato che, prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

- verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
- verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
- verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

Rilevato che, dalla predetta verifica è emerso che:

- non esistono debiti fuori bilancio;
- permangono gli equilibri di bilancio (fase gestionale);
- non si rende necessario dare copertura alle spese correnti non ripetitive;

Verificato il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica di cui alla L. 28-12-2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come risulta dagli allegati prospettati: **Allegato A** e **Allegato B**;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l'art. 175 che recita testualmente:

Articolo 175 - Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
 - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
- 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
 - a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
 - d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.
- 5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
- 5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
 - a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
 - b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13/4/2016;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n. 02, in data 25/11/2017;

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con **n. 7** voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai **n. 7** consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di variazione al bilancio di previsione 2017, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, redatta sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore finanziario, come risulta dagli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A 8-1, Allegato A 8-1bis, Allegato B, Allegato C);

2. Di dare atto che:

- vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2017-2019 ed i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017;
- viene conseguentemente integrato il DUP 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017;
- viene integrato il piano esecutivo di gestione (PEG) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 06/04/2017 e che, conseguentemente, l'organo esecutivo provvederà a modificare

l'assegnazione delle risorse finanziarie contenute nel P.E.G. in termini di capitolo di entrata e spesa ai responsabili di settore, con relativa assegnazione della responsabilità del procedimento;

- l'ente non fa sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria né all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che, pertanto, non sussistono cause ostative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato previsto dall'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;

- le variazioni di bilancio, di cui alla presente deliberazione, garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale, di cui all'art. 1, commi 707-734 della L. 28 dicembre 2015, n. 208;

- il fondo di riserva e il fondo crediti di dubbia esigibilità non vengono modificati;

3. **Di dare atto** che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1, di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., Allegato 8/1 e 8/1 bis - variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli adempimenti di competenza;
5. **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con lo stesso risultato della votazione precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 24/11/2017

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Franco Vellio Melas

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Tadasuni 24/11/2017

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 29/11/2017, al 14/12/2017, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 29/11/2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni 29/11/2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura